



CITTÀ DI SCIACCA

Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con atto N.107 nella seduta consiliare del 22.Novembre.2012

INDICE

ARTICOLO 1 - Istituzione dell'imposta

ARTICOLO 2 - Presupposto dell'imposta

ARTICOLO 3 - Soggetto passivo e soggetto collaboratore degli adempimenti tributari

ARTICOLO 4 - Esenzioni/Riduzioni

ARTICOLO 5 - Misura dell'imposta

ARTICOLO 6 - Obblighi di dichiarazione

ARTICOLO 7 - Versamenti

ARTICOLO 8 - Disposizioni in tema di accertamento

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Riscossione coattiva

ARTICOLO 11 - Rimborsi

ARTICOLO 12 - Contenzioso

ARTICOLO 13 - Funzionario Responsabile dell'imposta

ARTICOLO 14 - Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 1

Istituzione dell'imposta

1. Per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, è istituita nel Comune di Sciacca, l'imposta di soggiorno.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Sciacca ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalle leggi regionali in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Sciacca.

ARTICOLO 3

Soggetto passivo e soggetto collaboratore degli adempimenti tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel Comune di Sciacca.
2. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta collabora con il soggetto attivo negli adempimenti tributari;

ARTICOLO 4

Esenzioni/Riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe del Comune di Sciacca;
 - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
 - d) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, per un massimo di 1 (uno) persone per paziente;

- e) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni trenta partecipanti;
 - g) gli appartenenti alle forze dell'Ordine, gli organismi della Protezione Civile e di Volontariato sociale che pernottano per esigenze di servizio;
 - h) I proprietari di immobili per i quali viene corrisposta l'IMU al Comune di Sciacca;
 - i) Coloro che prestano attività lavorative presso qualsiasi struttura ricettiva presso il Comune di Sciacca.
 - j) I gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica. L'esenzione sarà applicata previa attestazione del Dirigente scolastico.
2. Sono soggetti alla riduzione del 20% del pagamento dell'imposta di soggiorno:
- a) i curandi che effettuano cure termali.
3. L'esenzione di cui ai punti c) e d) del comma 1 e la riduzione di cui al punto a) del comma 2 è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato, del degente e del curando ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

ARTICOLO 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'articolo 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.
2. L'imposta di soggiorno per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:

- a. Strutture alberghiere e residence turistici ed alberghieri a 5 e più stelle €3,50 (tre euro/50);
- b. Strutture ricettive alberghiere a 4 stelle €1,50 (un euro/50);
- c. Strutture ricettive alberghiere a 3 stelle €1,00 (un euro/00);
- d. Strutture ricettive extralberghiere di qualunque tipologia ricettiva, campeggi, villaggi turistici e per tutte le tipologie non soggette a classificazione €0,50 (zerovirgolacinquanta).

Per gli anni successivi al 2012 le modifiche dell'imposta saranno disposte dall'organo esecutivo, ai sensi e nei termini di legge.

- 3. Nelle strutture di cui all'articolo 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 6

Informazioni e Dichiarazioni

- 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Sciacca sono tenuti ad informare, in appositi spazi, a mezzo di materiale informativo fornito dall'amministrazione, i propri ospiti, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Il gestore della struttura ricettiva dichiara al settore tributi del Comune di Sciacca, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo secondo i modelli predisposti dall'Ente e sino alla definizione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposita procedura telematica.

- 2. La dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa alle scadenze indicate al comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 7

Versamenti

- 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza nella ricevuta nominativa/fattura fiscale e al successivo versamento al Comune di Sciacca. Nel documento fiscale deve essere indicato, separatamente,

l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA";

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Sciacca; b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Sciacca; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
3. Il gestore della struttura ricettiva, qualora vi sia un rifiuto al pagamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, dovrà raccogliere in forma scritta tutti i dati anagrafici dei soggetti soggiornanti, la durata del pernottamento e ogni altro elemento utile atto a consentire al comune di recuperare l'imposta, come da disposizioni regolamentari successive;

ARTICOLO 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto

legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Sciacca da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari

o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione.

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

ARTICOLO 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 01/01/2013.
2. Per particolari esigenze tecniche l'Organo Esecutivo ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i decreti legislativi n. 471, 472, 476, del 18/12/1997, l'art. 1, commi dal 58 al 170 della legge 27/12/2006, n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 139 del 17/07/2003;
4. Viene istituito un tavolo tecnico, composto da:
 - Sindaco;
 - Presidente del Consiglio;
 - Presidente delle Commissioni Turismo e Bilancio;
 - Un componente di opposizione delle suddette Commissioni;
 - I rappresentanti delle Associazioni di categoria

con la finalità di monitorare la disciplina regolamentare dell'imposta e la destinazione delle somme per gli interventi indicati nell'art.1.

Tale tavolo tecnico sarà convocato dal Sindaco almeno una volta all'anno prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione ovvero in tutte le occasioni di cui se ne ravvisi la necessità.

Entro il 30/Settembre od il 30/Novembre di ogni anno il Consiglio Comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.